

Tra storia e futuro

Comunione dei beni da ripensare

Va valorizzata la scelta consapevole

Prevale il regime di separazione che può essere dichiarato a chi celebra il matrimonio senza necessità di un atto pubblico

Carlo Rimini

Una delle innovazioni più importanti della riforma del diritto di famiglia del 1975 è l'introduzione della comunione dei beni come regime patrimoniale legale, cioè il regime che si applica ai matrimoni in cui i coniugi non fanno una scelta diversa. Si tratta di una delle colonne portanti del nuovo diritto di famiglia, poiché applica ai rapporti patrimoniali i principi di uguaglianza e condivisione sui quali la riforma è incentrata.

Il regime di comunione

L'obiettivo del legislatore del 1975 era quello di garantire una condivisione della ricchezza accumulata durante il matrimonio, indipendentemente dal fatto che uno dei due coniugi scelga di dedicarsi, in misura prevalente rispetto all'altro, alle esigenze e necessità domestiche, soprattutto connesse alla crescita dei figli.

Il regime di comunione è ideato come un meccanismo di compensazione e perequazione, attraverso la regola fondamentale che lo caratterizza, quella per cui gli acquisti effettuati durante il matrimonio da ciascuno dei coniugi, anche separatamente, diventano automaticamente comuni, indipendentemente dal fatto che i mezzi per l'acquisto provengano dai risparmi di uno solo o di entrambi i coniugi.

I precedenti francesi

Il legislatore italiano del 1975 si è ispirato al regime legale introdotto in Francia dieci anni prima, con una riforma che ha

modificato l'articolo 1401 del Codice civile napoleonico: l'articolo 177, lettera a) del Codice civile italiano è la traduzione letterale della prima parte dell'articolo 1401 del *Code française*. In realtà il sistema francese – e quindi la regola della comunione degli acquisti effettuati durante il matrimonio – ha radici antichissime.

Robert Joseph Pothier, il grande giurista francese del XVIII secolo, nel suo *Trattato sulla comunione*, scriveva che la regola della comunione degli acquisti era già sancita all'articolo 220 dello Statuto di Parigi, un testo consuetudinario del 1600.

L'applicazione in Italia

Eppure, nonostante le profonde radici storiche del modello utilizzato dal nostro legislatore e il successo dello stesso modello in Europa, la comunione dei beni in Italia non ha funzionato. Secondo i dati Istat, la percentuale dei matrimoni ai quali si applica il regime legale di comunione dei beni diminuisce costantemente ogni anno dal 1975. Oggi (l'ulti-

mo dato disponibile è quello del 2023) è del 25,7 per cento.

Un'analisi più accurata dei dati porta a concludere che la gran parte dei matrimoni in comunione dei beni riguarda coniugi che non accumulano alcun patrimonio durante la vita matrimoniale. È significativo osservare che l'esperienza italiana è unica nel contesto degli Stati occidentali: negli altri ordinamenti con i quali siamo soliti confrontarci la percentuale di matrimoni in comunione dei beni è attorno all'85 per cento.

Dal punto di vista del regime patrimoniale della famiglia, quindi, la riforma del 1975 è stata un fallimento totale. Gli obiettivi di uguaglianza e condivisione non sono stati raggiunti.

Le ragioni del fallimento

Quale è la ragione di questo fallimento? Le cause sono almeno tre.

1 In primo luogo, la comunione dei beni, pur essendo un modello da secoli diffuso in tutta Europa, è totalmente estraneo alla tradizione italiana, con l'unica eccezione della Sardegna nord-occidentale, ove fu introdotta durante la dominazione aragonese. Il regime patrimoniale diffuso in Italia è storicamente radicato era il regime dotale. Si trattava di un regime patrimoniale che incarnava valori opposti a quelli che il legislatore del 1975 voleva invece diffondere: prima della riforma, il marito era il capo della famiglia e la dote era il suggello patrimoniale della supremazia del marito sulla moglie.

Nella nostra tradizione culturale, prima ancora che giuridica, non solo la moglie non veniva fatta partecipe della ricchezza del marito, ma era essa stessa – o la famiglia di lei – che doveva concorrere alle ricchezze amministrare dal marito apportando la dote, una sorta di

corrispettivo rispetto al diritto della moglie di essere mantenuta e protetta dal marito.

2 In secondo luogo, proprio perché i giuristi che lavorarono alla riforma del 1975 sapevano che la comunione dei beni era estranea alla nostra tradizione, introdussero alcune modifiche rispetto al modello francese, indebolendo la forza e l'incisività della regola della comunione degli acquisti.

Nacque così un sistema spurio, che genera infiniti dubbi interpretativi e infiniti contenziosi. Nella coscienza sociale si è presto diffusa la consapevolezza di questi limiti con la conseguente convinzione che sia meglio scegliere la separazione dei beni.

3 Infine, la prudenza nell'introdurre un regime legale del tutto nuovo portò il legislatore a consentire che la scelta della separazione dei beni potesse essere fatta con una semplice dichiarazione resa al celebrante durante il matrimonio. È una possibilità che è consentita solo in Italia, essendo ovunque invece necessario un atto notarile.

Il momento del matrimonio è certamente il meno adatto per effettuare una scelta consapevole e i coniugi non sono assistiti, in quel momento, da un tecnico che possa loro spiegare il significato della loro scelta. Si sceglie quindi la separazione dei beni con leggerezza, semplicemente perché "è più semplice".

Serve un nuovo modello

Il risultato di tutto ciò è che oggi assistiamo all'agonia della comunione dei beni che, nell'intenzione del legislatore del 1975, doveva essere – come è in tutti gli ordinamenti occidentali – l'architrova dell'uguaglianza economica all'interno del matrimonio.

È dunque indispensabile una nuova riforma del regime patrimoniale della famiglia. Si

dovrebbe abbandonare il modello francese, che gli italiani hanno mostrato di rifiutare e che è probabilmente ormai inadatto alle esigenze dell'economia contemporanea, che richiede flessibilità e agilità nell'amministrazione dei patrimoni familiari: esigenze incompatibili con la comunione immediata.

Il possibile correttivo

Potrebbe invece essere adottato un sistema di condivisione differita degli incrementi della ricchezza familiare conseguiti durante il matrimonio, secondo un modello diffuso con successo in Germania e in molti Stati del Nord Europa.

Dovrebbe essere abolita la possibilità di scegliere la separazione dei beni con una semplice dichiarazione resa durante il matrimonio, in modo che i coniugi abbiano la possibilità di formarsi una opinione consapevole su quale sia il regime più adatto rispetto alle specifiche caratteristiche della loro vita familiare.

I patti prematrimoniali

In relazione alle possibilità di scelta, infine, dovrebbe essere finalmente introdotta la possibilità di stipulare patti prematrimoniali, ormai molto diffusi in molti ordinamenti. La nostra giurisprudenza continua ad affermare la nullità dei patti in vista del divorzio, stipulati sia prima sia dopo il matrimonio, nonostante una ordinanza della Cassazione del luglio 2025 sia stata interpretata erroneamente come un segno di apertura.

D'altra parte, solo il legislatore può disciplinare in modo dettagliato quale spazio e quale efficacia possano avere l'autodeterminazione e l'autonomia privata, che non possono più rimanere estranei al diritto patrimoniale della famiglia e alla programmazione familiare. ●